

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVI
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

(Articolo 3, comma 20, della legge 6 agosto 1990, n. 223)

Presentata dal Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

Trasmessa alla Presidenza il 6 luglio 1998

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ufficio legislativo

La legge 6 agosto 1990, n. 223, ha previsto, all'articolo 3, comma 20, che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette annualmente ai Presidenti delle Camere una relazione circa lo stato di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze.

In proposito si fa presente che il suddetto piano, previsto dall'articolo 3, comma 7, della citata legge n. 223 del 1990, è stato approvato, relativamente al solo settore televisivo, con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992.

Il piano, peraltro, non ha mai avuto attuazione in quanto alla disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1990 è venuta a sovrapporsi una disciplina provvisoria (cosiddetta disciplina ponte) introdotta dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 422 del 1993 ha previsto che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, si procedesse alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, tenuto conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.

La disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 422 del 1993 ha determinato la seguente situazione in ordine alla utilizzazione delle frequenze di radiodiffusione da parte delle emittenti.

Per quanto riguarda la concessione delle frequenze ad emittenti private per la diffusione televisiva in ambito nazionale, la legge ha previsto che fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo (programmata con l'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e richiamata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650) i titolari di concessione proseguono nell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti ed i connessi collegamenti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223 del 1990 (articolo 1, comma 3).

Per le altre emittenti televisive nazionali non concessionarie, l'articolo 11 della citata legge n. 422 del 1993 ha previsto la prosecuzione nell'esercizio alle stesse condizioni stabilite per i concessionari (articolo 11, commi 2 e 3).

Analogamente alle emittenti televisive locali è stato consentito, previo rilascio della concessione, la prosecuzione nell'esercizio degli impianti censiti ex articolo 32 della legge n. 223 del 1990 (articolo 1, commi 1 e 2).

Tale situazione transitoria è stata riconfermata anche dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che, all'articolo 3, comma 1, ha consentito la prosecuzione nell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva fino al rilascio delle nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998, termine, quest'ultimo, recentemente posticipato di nove mesi dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Il principio della revisione del piano di assegnazione delle frequenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 422 del 1993, ha poi trovato attuazione nella disciplina dettata dalla legge n. 249 del 1997, che ha stabilito le procedure ed i principi in base ai quali redigere il nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, anche alla luce delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, che ha sancito che le reti nazionali, disegnate dal piano di assegnazione, siano «- nei limiti delle compatibilità tecniche - tendenzialmente equivalenti e che l'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo progressivamente bilanciato su tutte le reti medesime».

Il Ministro

A. MACCANICO